

ALLA PREFETTURA DI NUORO
ALL' ATS SARDEGNA
ALLA AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI
ALLA RAS ASSERATO LL.PP
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA
AL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI NUORO
ALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO
ALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI FONNI
ALLA QUESTURA DI NUORO
ALLA POLIZIA STRADALE DI FONNI
ALLA POLIZIA STRADALE DI LANUSEI
AGLI SEZIONE POLIZIA STRADALE NUORO
ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE
AL COMANDO CARABINIERI
AL COMANDO PROVINCIALE POLIZIA STRADALE NUORO
AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE CAGLIARI
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CAGLIARI
ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE ORISTANO
ALLA M.C.T.C. DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL CENTRO (NUORO)
AGLI COMANDO PROVINCIALE VV.FF. DI NUORO
ALL' ANAS S.P.A DIREZIONE GENERALE UFFICIO STAMPA
ALL' ANAS SPA - UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
A DANIELE GARZIA
AL COMUNE ONIFERI
AGLI SERVIZIO 118 REGIONALE SASSARI
SPETT.LE COMUNE OVODDA
AL COMUNE DI ARZANA
AGLI COMUNE DI NUORO
AL COMUNE DI ORGOSOLO
AL COMUNE DI TORTOLI
AGLI COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
AGLI COMUNE FONNI
AL COMUNE MAMOIADA
AL COMUNE DI ORANI

Struttura Territoriale Sardegna

Via G. Biasi, 27 - 09131 Cagliari - T [+39] 07052971 - F [+39] 0705297268
Pec anas.cagliari@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587



A NICOLA RUSSO
A MAURO PUSOLE
ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DELLA SARDEGNA
A DANILO SACCO
A STEFANO SEDDA
A BRUNO PIRARBA
AGLI COMPARTIMENTO A.C.I. SARDEGNA
ALLA SOC SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE
ALLA SON SALA OPERATIVA NAZIONALE ANAS
A MIRKO BONI
A GIOVANNI NICOLÒ CRISSANTU
A ANTONIO GIACOBBE
A MAURIZIO MASCIA
A ANTONIO LUCA PALA

OGGETTO

Gestione della viabilità - Obbligo di catene a bordo

*** Tratta SS 389 VAR. NUORO - LANUSEI dal km 0+360 al km 51+000, Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, Corsie: tutte Provvedimenti: obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali**

Dal 15 novembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo, è in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali maggiormente esposte al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio durante la stagione invernale. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall'obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **175/2023/CA**

ORDINANZA N. 175/2023/CA

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che durante il periodo invernale si verificano ricorrenti fenomeni di formazione del ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso lungo il tratto stradale oggetto del presente provvedimento;
- che in data 22/11/2022 con prot. n. 22.08694/220.15 il Compartimento della Polizia Stradale della Sardegna - Sezione Polizia Stradale di Nuoro, richiama la necessità che l'ente proprietario della strada, con ordinanza, possa "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdruciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio", a prescindere dalla reale situazione meteorologica in atto.

VISTO

- il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992;
- il Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495;
- il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- La procura del 20/07/2023, repertorio n. 87657

CONSIDERATO

- che i fenomeni in premessa si riscontrano frequentemente e, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, producono gravi disagi per la circolazione stradale che condizionano il regolare flusso del traffico;
- che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento dei servizi in emergenza, pubblica utilità e sgombero neve;
- che nel corso degli anni, si sono ripetutamente verificati temporanei blocchi della circolazione favoriti dalla formazione di code di veicoli lungo entrambe le corsie costituenti la carreggiata, circostanza che non consente il transito dei mezzi adibiti allo svolgimento delle operazioni di sgombero neve e prevenzione della

formazione del ghiaccio;

- che, al fine di garantire il passaggio dei suddetti mezzi, affinché procedano all'esecuzione delle citate operazioni in regime di emergenza e senza soluzione di continuità, occorre procedere ad impartire disposizioni volte al rispetto da parte dell'utenza delle prescrizioni ivi riportate.

SENTITO

- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA

* obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali su SS 389 VAR. NUORO - LANUSEI dal km 0+360 al km 51+000, Obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali, su tutte le corsie a partire dalle ore 00:00 del 15/11/2023 fino alle ore 24:00 del 15/04/2024 e successivamente dal 15/11 di ciascun anno fino al 15/04 dell'anno seguente; interesserà tutti gli utenti.

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano lungo il tratto della S.S. 389var "di Buddusù e del Correboi", sotteso tra i km 0+360 e 51+000, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda

l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B alla Direttiva del Ministero Infrastrutture e Trasporti Prot. RU\1580 del 16.01.2013.

Le disposizioni di cui sopra si applicano in funzione delle condizioni meteo in atto. Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

L'ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L'obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Il provvedimento è emanato nel rispetto delle vigenti norme del Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR (della regione in cui opera l'autorità), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992.

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(FRANCESCO RUOCCO)